

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1248

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ZANETTIN

Introduzione degli articoli 5-*novies* e 5-*decies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, concernenti la regolarizzazione delle attività detenute all’estero nei casi di successione nonché la riapertura dei termini per la collaborazione volontaria, nonché destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale

Presentata l’8 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Nel quadro della cooperazione internazionale per la lotta all’evasione e all’elusione fiscali, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento la disciplina della collaborazione volontaria (*voluntary disclosure*) in materia fiscale.

Tali disposizioni hanno consentito ai soggetti che detengono attività e beni all’estero, omettendo di dichiararli, di sanare la propria posizione nei confronti dell’erario versando, in un’unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l’intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta).

La disciplina essenziale della *voluntary disclosure* è contenuta principalmente nel decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del

1990, e nella legge n. 186 del 2014, successivamente modificati.

Tale strumento consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione, denunciando spontaneamente all’amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale. La procedura è estesa anche ai contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, IRAP e IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta.

L'adesione alla collaborazione volontaria garantisce la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi, consentendo inoltre il pagamento delle sanzioni tributarie in misura ridotta. Non è possibile ricorrere alla *voluntary disclosure* ove la richiesta sia stata presentata dopo che l'autore abbia avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie.

Le norme in esame hanno introdotto un nuovo reato fiscale che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscono o trasmettono documentazione e dati non rispondenti al vero; hanno inoltre inserito (articolo 648-ter.1 del codice penale) nel sistema il reato di autoriciclaggio, punendo la condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisce o trasferisce o comunque impiega denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Per quanto riguarda il termine per l'adesione alla procedura, esso era stato originariamente fissato al 30 settembre 2015. Il termine è stato modificato una prima volta (per effetto del decreto-legge n. 153 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 187 del 2015), portandolo al 30 novembre 2015, con fissazione al 30 dicembre 2015 del termine per integrare l'istanza e la documentazione a corredo dell'istanza stessa.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016, ha riaperto i termini per esperire la procedura di *voluntary disclosure* dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, sia per l'emersione di attività estere, sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali, per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016, con alcune novità rispetto alla disciplina del 2014.

In particolare, rispetto alla disciplina del 2014, le norme del 2016 hanno fissato una diversa procedura: è stato posto a carico del contribuente l'onere di versare spontaneamente in un'unica soluzione (entro il 2 ottobre 2017) o in un massimo di

tre rate (di cui la prima entro il 2 ottobre 2017), il *quantum* dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni, in luogo di attendere il calcolo contenuto nell'atto dell'amministrazione finanziaria (invito a comparire o provvedimento di irrogazione delle sanzioni).

Le norme del 2016 hanno posto inoltre una deroga alle ordinarie regole in tema di accertamento, con lo slittamento al 31 dicembre 2018 dei termini per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione, ove scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015. Tale deroga opera limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione volontaria.

Il decreto-legge n. 193 del 2016 ha inoltre introdotto specifiche norme per la regolarizzazione delle violazioni connesse alla detenzione di contanti o valori al portatore, così come alcune norme destinate ai professionisti e agli intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della *voluntary disclosure*: restano fermi, infatti, gli obblighi prescritti dalla legge in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Successivamente, la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 133, della legge n. 208 del 2015) ha semplificato la disciplina delle notifiche per la *voluntary disclosure*: gli atti da porre a conoscenza del contribuente nell'ambito della procedura possono essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista. Inoltre, il decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 (articolo 1-ter), ha apportato alcune modifiche alla disciplina della riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale, tra l'altro estendendo, ai fini della *voluntary disclosure*, l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla legge anche con riferimento all'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e all'imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Infine, l'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, ha consentito di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute in violazione degli obblighi di dichiarazione da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa fino al 31 luglio 2018. Anche in tali ipotesi è previsto lo slittamento dei termini per l'accertamento che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, i quali sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione.

Per quanto attiene ai profili relativi all'utilizzo delle risorse derivanti dalla *voluntary disclosure*, la legge n. 186 del 2014 ha destinato le relative entrate alle seguenti finalità: pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dei relativi pagamenti dai vincoli del patto di stabilità interno; esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione; investimenti pubblici; Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Il decreto-legge n. 192 del 2014 (cosiddetto « milleproroghe »), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, al fine di sterilizzare gli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 e per il 2016, disposti in attuazione della cosiddetta « clausola di salvaguardia » contenuta nell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 102 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013, a copertura degli oneri contenuti nel medesimo provvedimento, ha sostituito i predetti aumenti di accisa con la destinazione di parte delle risorse derivanti dall'introduzione dalle norme in materia di collaborazione volontaria fiscale.

L'articolo 1 del decreto-legge n. 153 del 2015 ha destinato quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure* alla « sterilizzazione » dell'aumento dell'accisa sui carburanti, che sarebbe dovuto scattare, a decorrere dal 30 settembre 2015, per effetto dell'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità per la mancata autorizzazione, da parte della Commissione e del Consiglio dell'Unione europea, al meccanismo del *reverse charge* per l'IVA del settore della grande distribuzione.

La *voluntary disclosure* del 2014 ha portato nelle casse dello Stato un gettito di circa 4 miliardi di euro, mentre la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 633-636, della legge n. 232 del 2016) aveva quantificato in 1.600 milioni di euro per il 2017 le maggiori entrate derivanti dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale, disposta dal citato decreto-legge n. 193 del 2016.

Con la presente proposta di legge si integrano le disposizioni del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990, al fine di introdurre nuove norme in materia di collaborazione volontaria nei casi di successione e di destinare le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione di tali disposizioni all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.

In riferimento al citato Fondo per la riduzione della pressione fiscale si evidenzia che la legge di bilancio per il 2018 ha modificato la legge di stabilità per il 2014 stabilendo, tra l'altro, che la quota di maggiori risorse accertata considerata permanente possa confluire al Fondo non più per un unico esercizio, bensì in via permanente a decorrere dall'esercizio successivo a quello dell'assegnazione. Il prospetto riepilogativo riferito alla legge di bilancio per il 2018 ha, inoltre, già ascritto un incremento del Fondo per la riduzione fiscale pari a 370 milioni di euro a decorrere dal 2019.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 5-*octies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:

« Art. 5-*novies*. — (*Collaborazione volontaria nei casi di successione*) — 1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, dagli eredi di soggetti fiscalmente residenti in Italia, derivanti da redditi prodotti da questi ultimi e non regolarizzati ai sensi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*octies*, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 10 per cento del valore delle attività e della giacenza alla data di morte del *de cuius*, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.

2. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma 1 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-*quater*, comma 2.

3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il perfezionamento

della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.

4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso del *de cuius*, sono prorogati di due anni limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.

5. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-*bis* del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'articolo 5-*quinqies*, comma 1, lettera *a*), del presente decreto sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, se successiva, alla data del decesso del *de cuius*.

Art. 5-*decies*. – (*Ulteriore riapertura dei termini della collaborazione volontaria*) – 1. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*octies* dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sino al 30 giugno 2019 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-*quater*, comma 2.

2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a*), possono essere presentati entro il 30 settembre 2019.

3. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano gli articoli da 5-*quater* a 5-*oc-*

ties, in quanto compatibili e prevedendo che:

a) le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2017;

b) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 31 dicembre 2020; non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 5-*quater*, comma 5, del presente decreto;

c) è facoltà degli interessati optare per l'assoggettamento a imposizione forfetaria, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 20 per cento e al 10 per cento, rispettivamente degli accrediti e degli addebiti di cui non siano in grado di giustificare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'origine o la destinazione;

d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-*ter*.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 1, lettera a), del presente decreto sino alla data del 30 giugno 2019.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo ».

Art. 2.

1. Le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'arti-

colo 1, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434, della legge 27 dicembre 2013, n. 143.



18PDL0031500